

*Legal, Regulatory & Tax
Retail & Processes Regulation
Retail Offers & Processes*

Prot. 0001724 - TI

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche
c.a. responsabile del procedimento
dott.ssa Federica Alfano
Centro Direzionale, Isola B5 – “Torre Francesco”
80143 - Napoli

Posta certificata: agcom@cert.agcom.it

Oggetto: TIM S.p.A. – Risposta alla consultazione di cui alla delibera n. 352/24/CONS

Con riferimento alla delibera n. 352/24/CONS, pubblicata sul sito AGCom lo scorso 26 settembre, si forniscono di seguito le osservazioni di TIM in merito all'adozione di un provvedimento cautelare, concernente la sospensione dell'applicabilità degli obblighi regolamentari in capo a TIM a seguito della cessione della rete fissa

In via preliminare, si richiamano nella presente sede, ad ogni utile fine, le argomentazioni illustrate nelle note TIM del 1° luglio 2024 (Prot. 182355) e del 2 settembre 2024 (Prot. 227291), entrambe citate nel provvedimento di avvio della presente consultazione pubblica.

Con comunicazione del 1° luglio, l'Autorità è stata informata del perfezionamento (c.d. “closing”) dell'operazione di cessione a KKR del ramo di azienda di TIM costituito dagli asset di rete fissa. In pari data, TIM ha cessato di essere un operatore verticalmente integrato, diventando un soggetto presente esclusivamente sul mercato retail di rete fissa (si veda al riguardo anche quanto accertato dalla Commissione europea nel caso M.11386 – KKR/NetCo). Con la perdita dell'integrazione verticale, sono quindi venuti meno i presupposti giuridici per il mantenimento, in capo a TIM, di obblighi asimmetrici connessi con una non più attuale condizione di significativo potere nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa. Per tale sopravvenuta circostanza, si rende pertanto necessario che a TIM sia garantita la possibilità, sin dalla data del closing, di competere ad armi pari con gli altri operatori concorrenti, che si trovano adesso nelle sue stesse condizioni infrastrutturali.

Con la successiva comunicazione del 2 settembre, TIM ha ribadito la necessità di accertare la sopravvenuta inapplicabilità, sin dalla data del closing, dell'obbligo di replicabilità o, in subordine, di adottare un provvedimento cautelare di immediata sospensione di detto obbligo, ricorrendone tutti i presupposti di fatto e di diritto.

Tutto ciò premesso, in relazione allo schema di provvedimento posto in consultazione dall'Autorità, si rappresenta quanto segue.

TIM S.p.A.

Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Sede secondaria e Direzione Generale:
Via di Val Cannuta, 182 - 00166 Roma
Casella PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Codice Fiscale/P. IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano – Monza Brianza – Lodi: 00488410010
Iscrizione al Registro A.E.E. IT08020000000799
Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato

Conformemente a quanto riportato dall'Autorità al paragrafo 4 dello schema di provvedimento, contestualmente all'operazione di cessione a KKR degli asset di rete fissa, è stato sottoscritto tra TIM e NetCo ("FiberCop"), un Master Services Agreement ("MSA") teso a disciplinare, tra l'altro, i servizi di accesso all'ingrosso che saranno oggetto di prestazione, a decorrere dalla suddetta data, in favore di TIM.

I servizi offerti da FiberCop, che siano oggetto di regolamentazione in una determinata area geografica, saranno prestati a TIM, in tale area geografica, in conformità ai termini e condizioni stabiliti dalla regolamentazione medesima (così come, se del caso, di tempo in tempo modificata) e sino al venir meno della stessa. Laddove, invece, un determinato servizio non fosse regolato, o comunque cessasse di essere tale successivamente alla data del closing, troveranno applicazione: (i) i termini e le condizioni pattuiti nel MSA (ove presenti); ovvero (ii) in assenza di espressa disciplina nel MSA, termini e condizioni applicati liberamente da FiberCop al mercato su base non discriminatoria, nell'area geografica interessata.

Tali regole trovano applicazione anche (e soprattutto) per i servizi di accesso all'ingrosso, funzionali a garantire la trasmissione del traffico voce e dati generato dai clienti finali della stessa TIM, secondo il seguente schema di equivalenza:

Tipologia di rete	Servizio di accesso all'ingrosso
Fibra	VULA FTTH
Fibra misto rame	VULA FTTCab
Rame (dati)	Bitstream
Rame (fonia)	WLR

Ai sensi della previsione del MSA sopra ricordata, pertanto, laddove i servizi di accesso siano oggetto di regolamentazione in una determinata area geografica, troveranno applicazione, nell'area geografica di riferimento, i prezzi stabiliti da codesta Autorità.

Ne consegue che, sin quando codesta Autorità non adotterà le proprie determinazioni in esito alla prossima analisi di mercato, TIM sarà tenuta, in tutte le aree nelle quali sono applicabili i prezzi regolati ai sensi della delibera n. 114/24/CONS, a corrispondere a FiberCop i prezzi previsti dalle Offerte di Riferimento pro tempore vigenti.

A solo titolo di esempio, si rappresenta che TIM ha corrisposto a FiberCop, per la fornitura dei servizi di accesso regolamentati all'ingrosso, gli importi di circa **OMISSIS** M.ni € per il mese di luglio 2024 e di circa **OMISSIS** M.ni € per il mese di agosto 2024, determinati applicando ai volumi consuntivati i prezzi previsti dalla vigente regolamentazione, così come di seguito sintetizzato:

Servizio di accesso all'ingrosso	Luglio '24	Agosto '24
VULA FTTH	OMISSIS	OMISSIS
VULA FTTCab	OMISSIS	OMISSIS
Bitstream	OMISSIS	OMISSIS
WLR	OMISSIS	OMISSIS
Totale	OMISSIS	OMISSIS

N.B. valori in M.ni €

La piena efficacia, a far data dal 1° luglio 2024, delle condizioni sopra richiamate conferma inequivocabilmente che TIM:

- a. Ha cessato di essere un operatore integrato verticalmente nel mercato dei servizi di accesso alla rete fissa.
- b. Acquista i servizi di accesso all'ingrosso da FiberCop, al pari di ogni altro operatore, alle condizioni tecniche ed economiche previste dalla regolamentazione vigente.

TIM concorda con quanto riportato ai paragrafi 10 e 11 dello schema di provvedimento, poiché l'operazione di separazione perfezionatasi il 1 luglio 2024 comporta, non solo il venir meno dei presupposti su cui l'Autorità ha basato le proprie valutazioni in merito all'imposizione dell'obbligo di replicabilità nel procedimento istruttorio concluso con l'adozione della delibera n. 114/24/CONS, ma anche il contestuale insorgere di una situazione di eccezionale pregiudizio per TIM, ove tale obbligo non fosse ritenuto inapplicabile a far data dal 1 luglio 2024.

TIM concorda inoltre con quanto argomentato ai paragrafi 13 e 14 dello schema di provvedimento, in merito alla sussistenza dei requisiti di straordinarietà ed urgenza che giustificano l'adozione di un provvedimento temporaneo finalizzato all'immediata sospensione degli adempimenti inerenti all'obbligo di replicabilità delle offerte al dettaglio di TIM, nelle more della conclusione dell'analisi di mercato.

Al fine di apprezzare il danno grave ed irreparabile che deriva a TIM dal mantenimento dell'obbligo di replicabilità, si sottopongono a codesta Autorità le seguenti circostanze, chiare nel dimostrarne la sussistenza:

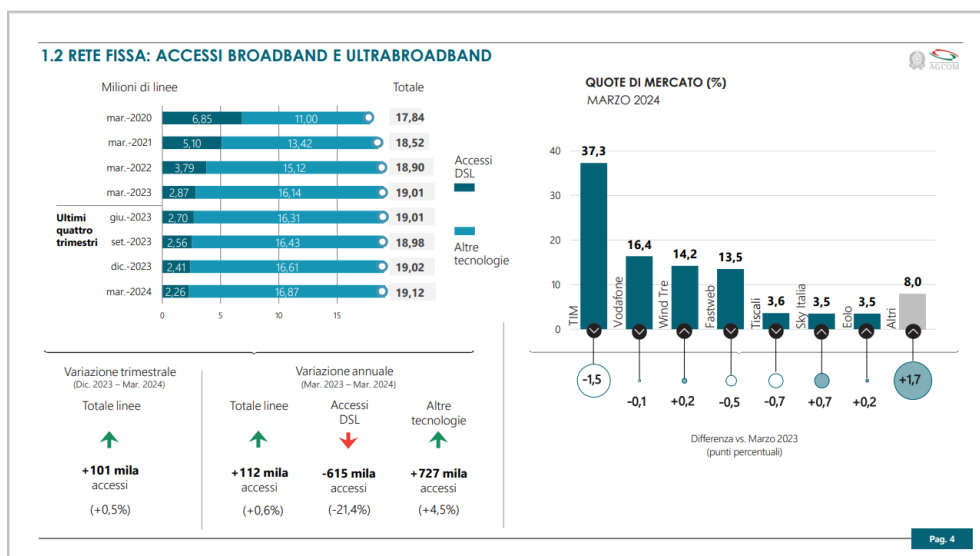
- a. I competitor di TIM acquistano i servizi di accesso all'ingrosso a condizioni economiche più favorevoli di quelle previste nel MSA, non essendo revocabile in dubbio che:
 - Per le reti FTTH, TIM si confronta con lo scenario di seguito rappresentato:

Area	House Holds	Pricing FTTH «FiberCop»		Pricing FTTH Open Fiber
FTTH autonomo FiberCop + OF	10,1 (42%)	VULA regolato 14,24€ (TIM)	Semi-GPON passiva a 8,5€ (Fastweb e Iliad)	GPON Passiva con sconti a volume 10-12,5€ (Fastweb, Vodafone, Wind, Iliad)

2023, Valori approssimati

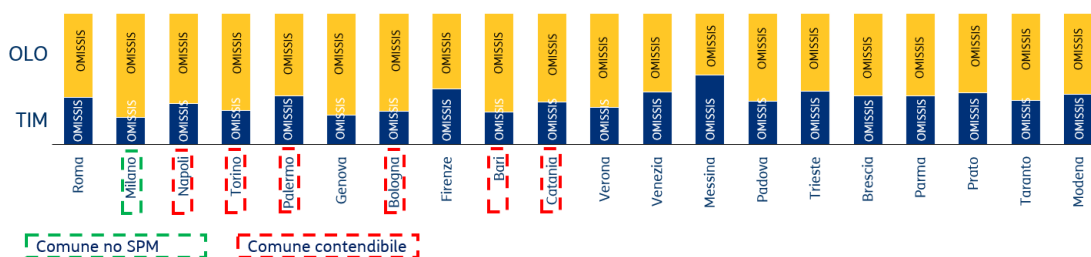
- Per le reti FTTCab, due dei principali competitor di TIM, ovvero Fastweb e Vodafone, beneficiano di una estesa copertura in sub loop unbundling (5,89€/mese vs 13,07€/mese del VULA FTTCab).
- Per le reti in rame, TIM acquisterà WLR e Bitstream, mentre tutti i principali competitor godono di una estesa copertura in unbundling (9,91€/mese vs 16,32€/mese per la catena WLR+ADSL).

- b. Le quote di mercato di TIM sono in costante riduzione e, come confermato dall'osservatorio trimestrale AGCom, hanno ormai raggiunto, anche in media nazionale, valori stabilmente ben inferiori al 40%:



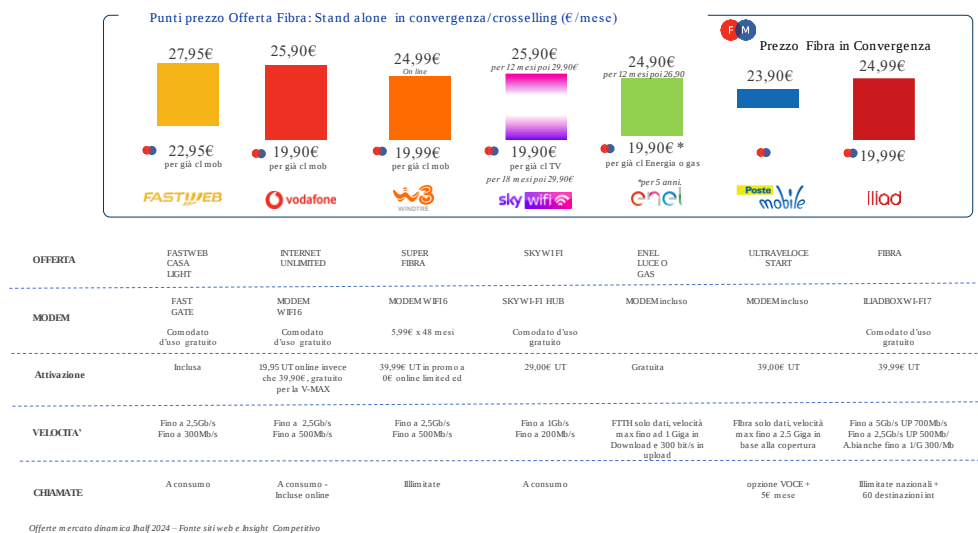
In 18 delle prime 20 città italiane, la quota di mercato di TIM è significativamente inferiore alla media nazionale:

Market share TIM nelle prime 20 città italiane (%)



Nelle aree più competitive del Paese, le c.d. aree nere FTTH, TIM soddisfa una quota inferiore ad 1/3 della domanda di servizi di accesso alla rete fissa e, in molti di questi contesti territoriali, non è più da tempo market leader (e lo sarà ancor meno ove si perfezioni l'annunciata concentrazione fra Fastweb e Vodafone).

- c. Nei contesti competitivi più dinamici il mercato premia la capacità di proporre al cliente un'estrema flessibilità dei livelli di pricing, ottimizzando le condizioni economiche offerte in funzione delle specifiche caratteristiche di ciascun segmento target:



- d. Nel primo semestre del 2024, con la piena operatività dei vincoli regolamentari asimmetrici sulla replicabilità delle offerte al dettaglio di TIM, circa **OMISSIS** clienti al mese sono migrati da TIM verso altri operatori di rete fissa.

Le evidenze sopra riportate forniscono un quadro chiaro ed incontrovertibile a supporto della necessità di un intervento immediato, volto a ripristinare il corretto svolgimento delle dinamiche competitive nel mercato al dettaglio dei servizi di accesso alla rete fissa. In carenza di siffatto intervento, TIM ne sarebbe irrimediabilmente danneggiata, scontando il perdurare di un'ingiustificata limitazione alla propria capacità di competere efficacemente sul mercato, che si tradurrebbe in un'artificiosa riduzione della base clienti, con effetti negativi anche sul corso del titolo in borsa.

Come correttamente riportato dall'Autorità al paragrafo 15 dello schema di provvedimento, è altrettanto indubbio che l'obbligo di replicabilità delle offerte retail sancito dagli articoli 10 (comma 9), 37 e 38 della delibera n. 114/24/CONS, sarebbe destinato a insistere nei confronti di una società (TIM S.p.A.) che non risulta più attiva nei mercati wholesale e non presenta più alcun legame societario con l'operatore proprietario della rete d'accesso (FiberCop). Le circostanze appena richiamate sono state, tra l'altro, accertate dalla Commissione europea nella decisione favorevole all'operazione di concentrazione di cui al caso M.11386 – KKR/NetCo.

Nel merito, ripercorrendo la metodologia adottata da AGCom per accertare l'esistenza di un significativo potere di mercato in capo a TIM/FiberCop, nell'istruttoria che ha condotto all'adozione della delibera n. 114/24/CONS, non appare revocabile in dubbio che, a seguito del closing, si debba prendere atto che:

1. TIM non fornisce servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa e, pertanto, soddisfa una quota pari allo 0% della relativa domanda.
2. TIM non controlla, neanche indirettamente, alcuna infrastruttura essenziale per l'erogazione dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa.

3. TIM non gode di significativi vantaggi competitivi in termini di maggiori economie di scala e diversificazione rispetto ai competitor sui mercati retail, che hanno ormai quote di mercato comparabili ed un più elevato livello di integrazione verticale.

In tale scenario, appare in chiara luce il venir meno di ogni ragionevole preoccupazione dell'Autorità in merito a possibili condotte anticompetitive riferibili a TIM quale (ex) operatore verticalmente integrato:

“[...] TIM, anche attraverso FiberCop, potrebbe sfruttare i vantaggi derivanti dall'integrazione verticale nel mercato 1B potendo, ad esempio, adottare pratiche discriminatorie nelle condizioni tecniche o economiche di accesso oppure strategie di compressione dei margini a danno dei concorrenti. Anzitutto, infatti, TIM/FiberCop potrebbe praticare prezzi eccessivi nelle aree in cui non vi sono concorrenti nella fornitura di servizi di accesso all'ingrosso e prezzi predatori nelle aree in cui sono presenti offerte all'ingrosso alternative (in primis, quelle dell'operatore Open Fiber). In secondo luogo, la contemporanea presenza di TIM nei mercati dell'accesso a monte (anche tramite FiberCop) e a valle potrebbe indurre TIM ad adottare pratiche di compressione dei margini (margin o price squeeze) fra prezzi al dettaglio ed i corrispondenti prezzi all'ingrosso. [...]”¹

Il venir meno dell'integrazione verticale, avvenuto con il closing al 1° luglio 2024, ha pertanto rimosso a monte qualsiasi, anche solo astratta, possibilità per TIM di porre in essere alcuna delle pratiche lesive della competizione poste alla base delle determinazioni assunte da AGCom, ad esito dell'analisi di mercato conclusa a fine aprile 2024.

È semmai la prossima fusione Fastweb – Vodafone a porre dubbi sulla possibilità di mettere in atto da parte del nuovo operatore pratiche lesive della competizione, come evidenziato dall'Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato (AGCM) nel provvedimento di avvio della valutazione sulla suddetta concentrazione². Dalla lettura del provvedimento, infatti, emerge che “allo stato FW sia l'unico degli operatori del mercato all'ingrosso che risulta integrato nei mercati a valle” (§88) in grado, peraltro, di “combinare[re]: (i) la propria rete primaria; (ii) la rete FTTH di OF; (iii) una combinazione tra la rete primaria di FiberCop e la propria rete primaria e (iv) la rete secondaria (fibra spenta) acquistata da FiberCop” (§73).

Ed è proprio l'accordo con FiberCop che pone le maggiori preoccupazioni di ordine competitivo, alla luce del fatto che Fastweb, oltre all'incentivo derivante dall'integrazione verticale, disporrebbe anche dei mezzi per operare sul mercato proponendo prezzi retail non replicabili da parte degli altri operatori che, come illustrato, sopportano costi sensibilmente più elevati per l'acquisizione degli input wholesale.

Peraltro, la stessa AGCM conclude che “non appare potersi escludere che FW, successivamente all'acquisizione di VI, avrà la capacità e gli incentivi a spostare le linee di VI sui servizi di accesso offerti da FiberCop”, ammettendo quindi un possibile ampliamento degli effetti di mercato che l'accordo in esame è suscettibile di produrre.

Ciò è tanto più rilevante se si considera che “L'analisi delle quote di mercato relative al solo segmento FTTH...[fa emergere che]...a esito dell'Operazione il nuovo operatore, con una quota del [35-40]%, diventerà il leader in tale segmento di mercato in forte espansione e prospetticamente destinato a diventare il principale standard di mercato nel prossimo futuro” (§100).

¹ Si veda il “Documento V della delibera n. 114/24/CONS”, par. 72; enfasi aggiunta.

² Cfr. <https://www.agcm.it/dettaglio?db=41256297003874BD&uid=8A49BB07A10C5201C1258B9A002E9C55&view=vw0401&title=C12659-SWISSCOM%20ITALIA/VODAFONE%20ITALIA&fs=%206-Concentrazione%20tra%20imprese%20indipendenti>

Alla luce di tutto ciò, la stessa AGCM ha ritenuto di dover approfondire le proprie valutazioni alla luce del fatto che allo stato “*si ritiene che l’Operazione sia suscettibile di determinare un significativo impedimento della concorrenza nel mercato dei servizi di comunicazione fissa per l’utenza residenziale*” (§120). Analoghe conclusioni sono state raggiunte da AGCM per i mercati relativi all’utenza affari ed alla Pubblica Amministrazione.

Nello scenario sopra descritto, pertanto – richiamato ancora una volta quanto osservato nelle già citate note del 1° luglio e del 2 settembre - appare del tutto ragionevole e proporzionale, come proposto dall’Autorità al paragrafo 16 dello schema di provvedimento, che, nelle more dello svolgimento dell’analisi di mercato, gli adempimenti inerenti all’obbligo di replicabilità delle offerte retail di TIM vengano sospesi. Alla luce dei mutamenti intercorsi a seguito dell’operazione di separazione, infatti, l’obbligo in questione, imposto all’esito della precedente analisi di mercato in forza della natura di operatore verticalmente integrato della società TIM, viene oggi a gravare nei confronti di una società non più attiva nel mercato regolamentato (ossia i mercati dell’accesso all’ingrosso alla rete fissa).

Ciò che rileva dal 1° luglio è il completo ribaltamento del precedente paradigma, essendo diventata oggettiva la condizione per cui sia verso TIM che debba essere ristabilito il level playing field, che viene certamente meno ove si continuino a considerare applicabili rimedi regolamentari asimmetrici, imposti per indirizzare problematiche competitive alla stessa non più ascrivibili, neanche in linea teorica. La conseguenza diretta di quanto appena argomentato trova la sua miglior sintesi nella sopravvenuta non proporzionalità del test di replicabilità tecnica ed economica delle offerte al dettaglio di TIM:

“[...] L’Autorità ritiene che il mantenimento di un test di replicabilità delle offerte al dettaglio dell’operatore SMP, che consenta di verificare la non discriminazione tecnico-economica, costituisca un importante strumento di vigilanza per il regolatore sulle eventuali discriminazioni commesse dall’operatore SMP nella fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa.”³

È di tutta evidenza come le offerte che verrebbero sottoposte al test di replicabilità non siano in alcun modo riferibili all’operatore SMP nella fornitura dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa, stante l’incontrovertibile circostanza che TIM non è più presente in tale mercato. Non assume, di conseguenza, più alcuna concreta rilevanza il paventato rischio di condotte discriminatorie, che trovino la loro origine nella possibilità per TIM di far leva sulla propria integrazione nel mercato a monte. Come detto, nel brevissimo periodo, questo rischio (almeno a parere di AGCM) dovrebbe riguardare un altro operatore, verticalmente integrato e concorrente di TIM nei medesimi mercati retail.

Non si può non condividere, inoltre, quanto osservato da AGCom al paragrafo 17 dello schema di provvedimento, ossia che l’applicazione dell’obbligo di replicabilità alle offerte retail di TIM, anche nelle more della conclusione dell’analisi di mercato, risulterebbe sproporzionata e non giustificata in quanto destinata a creare un oggettivo pregiudizio concorrenziale nei confronti di TIM che, dal 1° luglio 2024, essendo attiva unicamente nel mercato retail si troverebbe a operare in condizioni asimmetriche e non paritarie rispetto agli altri operatori che concorrono in tale mercato.

È del tutto evidente infine che, come ribadito anche da AGCom al paragrafo 18 dello schema di provvedimento, si è in presenza di una perdita di significatività di alcuni aspetti fondanti la metodologia stessa di applicazione del test di prezzo (quale in particolare la determinazione del mix produttivo), determinata dal radicale cambiamento del modello di equivalence conseguente al closing dell’operazione.

³ Si veda il “Documento VI della delibera n. 114/24/CONS”, par. 137; enfasi aggiunta.

Ciò che è irrimediabilmente venuto meno con il closing del 1° luglio 2024 è proprio il modello di equivalence in sé, su cui la delibera n. 114/24/CONS basa l'intero impianto delle condizioni attuative dell'obbligo di non discriminazione, tra cui rientra anche il test di replicabilità:

“[...] La regolamentazione vigente – ossia principalmente la delibera n. 348/19/CONS, che ha confermato le condizioni attuative dell'obbligo di non discriminazione imposto a TIM stabilite dalla delibera n. 652/16/CONS (quindi il Nuovo Modello di Equivalence – NME) – prevede un modello di full equivalence per i servizi di accesso SLU, ULL, VULA FTTH/H, ossia per i cosiddetti servizi base.

“[...] In particolare, in base al NME, per i servizi base, vi è una completa assimilazione delle funzioni commerciali al dettaglio di TIM (TIM Retail) ad un operatore alternativo (OAO) infrastrutturato, nei suoi rapporti con le interfacce commerciali e tecniche di TIM (ossia la direzione Wholesale). Il NME prevede, infatti, che la fornitura dei servizi base di accesso all'ingrosso regolamentati agli OAO ed a TIM Retail avvenga mediante la stessa unità organizzativa e gli stessi processi, sistemi e banche dati e, dunque, mediante l'implementazione di un modello di Full equivalence. I restanti servizi di accesso wholesale regolamentati sono offerti secondo un modello di equivalence potenziato (Equivalence+), potendo beneficiare dell'unificazione dei processi di erogazione della componente di servizio base, processata in modalità Full Equivalence.”⁴

L'attuazione del MSA dal 1° luglio 2024 crea un insanabile iato tra i servizi effettivamente acquistati da TIM (VULA FTTH, VULA FTTC, Bitstream, WLR) ed il modello di equivalence della delibera n. 114/24/CONS, costruito sui servizi base di accesso (VULA FTTH, SLU, ULL): non è più corrispondente al vero, infatti, che TIM acquista ULL e SLU per erogare i propri servizi ai clienti finali. Di conseguenza, sin dal closing, ci si trova di fronte ad un modello di equivalence ibrido – del tutto estraneo al vigente quadro regolamentare – in cui TIM acquisisce da FiberCop un solo servizio di accesso all'ingrosso in equivalence of input (VULA FTTH), mentre tutti gli altri (VULA FTTC, Bitstream e WLR) sono erogati in equivalence of output.

Il radicale cambiamento del modello di equivalence riduce la significatività di alcuni aspetti fondanti la metodologia di applicazione del test di prezzo. Ci si riferisce, in particolare, alla determinazione del mix produttivo, da ultimo regolato con la delibera n. 30/23/CIR:

“[...] In merito al modello di equivalence, nella delibera n. 61/21/CIR l'Autorità ha chiarito che lo stesso paragrafo della delibera n. 348/19/CONS, precedentemente citato, prevede che i servizi intermedi offerti da TIM sulla propria rete siano “soggetti al requisito di equivalence of Input”. Da ciò consegue che, ai fini del calcolo, le consistenze afferenti a TIM Retail sono state attribuite ai volumi del servizio wholesale ULL per le offerte narrowband e broadband, del servizio wholesale SLU per le offerte ultra-broadband FTTCab e del servizio wholesale VULA FTTH per le offerte ultra-broadband FTTH.”⁵

I valori dei coefficienti ad oggi considerati nel test di prezzo, come ben spiegato nella citata delibera, dipendono dal modello di equivalence a cui si fa riferimento. Allocare i volumi di TIM ad un diverso servizio di accesso all'ingrosso richiederebbe, di conseguenza, una nuova determinazione dei pesi del mix produttivo, andando così potenzialmente ad incidere sui risultati stessi della verifica di replicabilità. Pur essendo vero, infatti, che il test di replicabilità prende in considerazione tutti i costi necessari alla realizzazione di un servizio sul mercato retail, andando così ad equiparare le catene tecnologiche per i diversi input all'ingrosso, è certamente altrettanto corretto affermare che le condizioni di efficienza produttiva (dimensionamenti di rete, coefficienti di contemporaneità, etc.) non sono necessariamente comuni ai diversi scenari architetturali.

⁴ Si veda il “Documento VI della delibera n. 114/24/CONS”, par. 121; enfasi aggiunta.

⁵ Si veda la delibera n. 30/23/CIR”, par. 9; enfasi aggiunta.

In conclusione, per tutto quanto sopra argomentato, si concorda con l'Autorità in relazione alla piena ed incontrovertibile sussistenza delle condizioni, di fatto e di diritto, che giustificano l'adozione del provvedimento cautelare d'urgenza di immediata sospensione dell'obbligo di replicabilità delle offerte retail, nelle more degli approfondimenti istruttori disposti con l'avvio del procedimento di analisi di mercato, nel quale si è certi che AGCom vorrà accertare, sin dalla data del closing, il sopravvenuto venir meno delle condizioni di applicabilità di detto obbligo, nonché di ogni altra eventuale residua misura asimmetrica eventualmente ancora in capo a TIM per effetto della previgente regolamentazione.

Le informazioni contenute nella presente comunicazione sono strettamente riservate e non possono essere divulgate sotto alcuna forma. Si evidenzia che l'eventuale diffusione delle informazioni oggetto della presente arreherebbe grave pregiudizio competitivo all'azienda e, pertanto, si richiede di adottare ogni misura utile per preservarne la segretezza.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti,

*Il Responsabile
Fabrizio Civita*